

	<p align="center"><b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>  <b>Istituto Comprensivo Statale "ALESSANDRO VOLTA"</b></p> <p><b>Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado</b></p> <p>Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649  Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155  E-mail: <a href="mailto:miic8eh003@istruzione.it">miic8eh003@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:miic8eh003@pec.istruzione.it">miic8eh003@pec.istruzione.it</a>  Fatturazione Elettronica Codice Univoco : <b>UFR9XA</b>  Sito Web dell'istituto: <a href="http://www.scuolavolta.gov.it">www.scuolavolta.gov.it</a></p>	 
---	---	--

Circ.n. 73

03/11/2017 Cologno Monzese

Ai Genitori e agli Alunni di scuola Secondaria di I grado

Ai Docenti e al Personale ATA

Registro Elettronico – Sito web.

**OGGETTO:** Uscita degli alunni di scuola Secondaria di I grado e Nota Informativa.

Gentili famiglie,

si informa che il REGOLAMENTO D'ISTITUTO in data 30 ottobre 2017 è stato modificato in merito all'oggetto, disponendo che anche gli alunni della Scuola Secondaria siano ritirati all'uscita dai genitori o loro delegati (si veda l'art. 6 del REGOLAMENTO DI ISTITUTO <http://www.scuolavolta.gov.it/regolamenti/>).

L'orientamento della giurisprudenza rispetto all'interpretazione degli articoli del codice civile e del codice penale che riguardano la questione non lascia purtroppo spazio di autonomia interpretativa ed applicativa. Inoltre, recenti pronunciamenti da parte di Uffici Scolastici Regionali insistono sull'illegittimità di regolamenti ad hoc o liberatorie.

In attesa di un provvedimento legislativo che faccia chiarezza in materia, si dispone pertanto che il nuovo regolamento entri in vigore con pieno effetto a partire dal **4 dicembre p.v.** Entro tale data devono essere presentate alla segreteria le eventuali **deleghe** al ritiro degli alunni di cui all'art. 7 del REGOLAMENTO DI ISTITUTO (il modulo per la delega è scaricabile dal sito istituzionale nella sezione Modulistica Genitori <http://www.scuolavolta.gov.it/wp-content/uploads/2016/02/delega-al-ritiro.pdf>).

In appendice alla presente circolare si invia nota esplicativa con tutti i riferimenti di legge e di giurisprudenza.

Nel caso di assoluta impossibilità dei genitori o esercenti la potestà genitoriale a prelevare il figlio all'uscita da scuola o a delegare altro adulto allo scopo, è possibile effettuare richiesta di uscita autonoma, compilando il modello in allegato (disponibile altresì nella sezione Modulistica Genitori del sito), in cui entrambi i genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) autocertifichino il livello di maturazione del minore e la sicurezza del percorso scuola-casa; la scuola si riserva, - entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dall'autocertificazione-, di non accoglierla in caso di inadeguato livello di maturazione del minore.

Confido nella piena collaborazione da parte di docenti e genitori, pur nella consapevolezza dei disagi che la presente disposizione potrebbe causare.

Allegati:

1. Modello\_Richiesta uscita senza accompagnatore alunno/a Scuola Secondaria di primo grado/Autocertificazione.
2. Nota informativa sulla normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

---

*Prof.ssa Incoronata Nigro*

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

**ALLEGATO A del REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

**Richiesta uscita senza accompagnatore alunno/a Scuola Secondaria di primo grado/Autocertificazione**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Autocertificazione**

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

**OGGETTO:** Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola secondaria di primo grado  
ALESSANDRO VOLTA di Cologno Monzese del/la figlio/a .....

Io sottoscritto ..... (C.F. ....), nato a .....  
.....Prov. .... il ....., residente a ..... CAP .....  
Via ....., n. ....

Io sottoscritta ..... (C.F. ....), nata a .....  
.....Prov. .... il ....., residente a ..... CAP ... Via  
....., n. ....

in qualità di genitori (o esercenti la potestà genitoriale) di .....,  
avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false  
attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARIAMO**

sotto la nostra personale responsabilità che

- siamo a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e condividiamo ed accettiamo i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori (Regolamento di Istituto);
- gli orari di termine della nostra attività lavorativa sono rispettivamente .....
- che non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio, come previsto dal Regolamento di Istituto;
- che nostro/a figlio/a, pur minorenni, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
- che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
- che comunque nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare;
- che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.

Data .....

Firma .....

Firma .....

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

**Allegati:** fotocopia della carta di identità dei sottoscritti

➡ Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del CODICE CIVILE.

La differenza tra la scuola Secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell'art. 591 del CODICE PENALE, che recita testualmente: "*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*". Nel codice penale è specificato che **per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità.**

**Legalmente non c'è differenza tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni,** ma tra un tredicenne e un sedicenne (anche se pur sempre un minore) vi è invece una differenza giuridica sostanziale, che consente l'uscita autonoma da scuola (e anche di prendere la patente per motocicli e quadri cicli, sporgere autonomamente una denuncia, recarsi all'estero non accompagnato).

Purtroppo, l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude **ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.**

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito:

- gli atti impropriamente definiti "liberatorie", in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;
- la responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un'eventuale autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.

Lo sviluppo della necessaria autonomia dell'alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore, che vanno dalla partecipazione a modalità assistite di percorrenza scuola-casa-scuola in relativa autonomia (ad esempio un *Piedibus* organizzato con la collaborazione delle famiglie), alle auspiccate incombenze inserite a questo proposito nella normale routine familiare, ma **non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente.**

Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota a livello politico nazionale: infatti dal 2013 è fermo in Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola (n. 325/2013, On. Comaroli, Munerato, Consiglio), che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (soluzione, allo stato attuale, **non consentita**).

Inoltre, il 15 settembre 2016, gli On. Misiani, Guerini, Carnevali e Sanga hanno presentato in merito, al Ministro dell'Istruzione, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta (C.4-14202 seduta n. 673).

A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.

**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, N. 3074 DEL 30/03/1999**

*"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [...]*

*La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad **escludere la valenza di disposizioni interne all'Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne** (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie" concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).*

***Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi. "***

**TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:**

*[...] "il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza **rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità**, ai sensi dell'art. 1229 C.C., di tal che **non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza**".*

[...] "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo **sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori**".

[...] "deve ritenersi dettato sicuramente da **necessaria e ragionevole prudenza** atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola";

[...] "**non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative** riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere **la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente**".

Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:

- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;
- Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424
- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
- Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
- Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
- Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, sono certa che le difficoltà organizzative iniziali potranno essere superate con la collaborazione e l'impegno di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

---

*Prof.ssa Incoronata Nigro*